

Comune di PRATO SESIA

Provincia di NOVARA

REGOLAMENTO COMUNALE D'IGIENE

(art. 344 e 345 del Testo unico Leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265)



CASA EDITRICE F. APOLLONIO & C.

Brescia - 1961 - (n. 738 cat.)

(6/3-61)

INDICE

TITOLO 1°

Capo	I - Vigilanza Sanitaria	pag.	6
Capo	II - Assistenza Sanitaria	»	10

TITOLO 2°

Igiene del suolo e dell'abitato

Capo	I - Igiene del suolo	»	14
Capo	II - Igiene dell'abitato		
	a) Nuove costruzioni	»	22
	b) Abitazioni esistenti	»	30
	c) Abitazioni collettive	»	34
	d) Alberghi	»	34
	e) Stalle	»	36
Capo	III - Igiene delle scuole	»	36
Capo	IV - Igiene degli abitati rurali	»	42
Capo	V - Sorveglianza sulle acque potabili	»	44
Capo	VI - Igiene del Lavoro	»	48
Capo	VII - Norme comuni ai capitoli precedenti	»	48

TITOLO 3°

Igiene degli alimenti e delle bevande

Capo	I - Disposizioni generali	»	54
Capo	II - Alimenti di origine animale		
	a) Latte, burro, formaggio, latticini, olii	»	60

Capo	III - Alimenti di origine vegetale	
	a) Cereali, farine pane e paste	pag. 64
	b) Frutta, legumi, erbaggi	» 70
	c) Conserve alimentari	» 72
	d) Cacao, cioccolato, caffè, ecc.	» 72
Capo	IV - Bevande	
	a) Acque gassate	» 80
	b) Ghiaccio	» 86
	c) Gelati	» 88
Capo	V - Suppellettili da cucina	» 90

TITOLO 4°

Lotta contro le mosche

Capo	I - Negli esercizi pubblici	» 94
Capo	II - Negli spacci di generi alimentari	» 96
Capo	III - Negli stabilimenti di prodotti alimentari	» 96
Capo	IV - Nelle stalle	» 98
Capo	V - Nei depositi di letame	» 98
Capo	VI - Disposizione finale	* 102

TITOLO 5°

Misure contro la diffusione delle malattie infettive

Capo	I - Malattie infettive dell'uomo	» 104
Capo	II - Misure speciali in caso di epidemie	» 112
Capo	III - Vigilanza igienica sugli Alberghi	» 118

TITOLO 6°

	Norme di polizia mortuaria	» 120
--	--------------------------------------	-------

TITOLO 7°

	Disposizioni generali finali e transitorie	» 121
--	--	-------

REGOLAMENTO D'IGIENE

TITOLO 1

CAPO I.

VIGILANZA SANITARIA

Art. 1

Il Sindaco è l'Autorità Sanitaria del Comune. Egli si vale dell'Ufficiale Sanitario, al quale sono affidate la vigilanza igienica sul suolo e l'abitato, la vigilanza igienica sugli alimenti e le bevande e la profilassi delle malattie infettive. In materia veterinaria si vale del Veterinario comunale.

Art. 2

L'Ufficiale Sanitario esercita tutti i servizi municipali attinenti alla vigilanza igienica assistito e coadiuvato, quando occorra:

- a) ~~dal Tecnico Comunale;~~
- b) dai Vigili Urbani o dalle Guardie locali.

Art. 3

~~L'Ufficiale sanitario:~~

- a) ~~vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune e ne tiene informato il Medico Provinciale;~~
- b) ~~vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educa-~~

zione e istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al Sindaco e al medico provinciale;

c) denunzia al Sindaco e al medico provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'art. 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale;

d) riferisce sollecitamente al Sindaco e al Medico provinciale tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;

e) assiste il Sindaco nell'esecuzione di tutti i provvedimenti sanitari ordinati sia dall'Autorità comunale, sia dalle autorità superiori;

f) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del Comune, uniformandosi alle istruzioni del Medico Provinciale.

Art. 4

All' Ufficiale sanitario, per gli accertamenti ed il rilascio dei certificati che le vigenti disposizioni gli demandano, è dovuto — quando siano eseguiti nell'esclusivo interesse privato — un compenso a carico dei privati interessati. La misura di tale compenso per le singole prestazioni, le modalità del versamento da parte dei privati e la compartecipazione al Comune, verranno stabilite dal Medico Provinciale sentiti gli organi competenti.

Art. 5

Il Veterinario comunale o consorziale deve:

a) denunziare ogni caso di malattia infettiva negli animali e vigilare la esecuzione dei provvedimenti per arrestarne la diffusione. La denuncia è obbligatoria anche per qualunque nuovo caso di malattia o di morte improvvisa che si verifica entro otto giorni da un caso precedente non riferibile a malattia comune già accertata;

b) accertarsi delle cause di morte accidentale o per malattia degli animali per determinare, a seconda del presente Regolamento, o l'uso o la distruzione delle carni;

c) vigilare sull'igiene delle stalle, sulla condizione di salute degli animali destinati alla produzione del latte; vigilare sulle fiere e sui mercati, sulle stalle di sosta, sulle Stazioni di monta, sugli impianti per la fecondazione artificiale e sugli ambulatori per la cura contro la sterilità degli animali;

d) ispezionare gli animali da macello, i locali in cui si fa la macellazione, le carni macellate e gli spacci delle medesime; vigilare sul trasporto igienico delle carni e sulla lavorazione delle medesime e sui prodotti ed avanzi animali. Vigilare sulla vendita del pesce fresco e conservato;

— ART. 3 - Sostituirlo con il seguente:

L'Ufficiale Sanitario:

- a) vigila sulle condizioni igieniche e sanitarie del Comune e ne tiene informato il Medico Provinciale;
- b) vigila sull'igiene delle scuole e degli istituti di educazione ed istruzione, degli opifici e in genere di tutti gli stabilimenti ove si compie lavoro in comune, riferendone al Sindaco e al Medico Provinciale;
- c) vigila nell'ambito del territorio sulla salute pubblica e adotta i provvedimenti in materia di sanità pubblica, che non comportino impegni di spesa e conseguenze patrimoniali a carico del Comune;
- d) cura l'osservanza delle leggi e dei regolamenti sanitari e assiste agli organi dell'Amministrazione Comunale nell'elaborazione dei provvedimenti sanitari di loro competenza;
- e) riceve le denunce di malattie, nei casi previsti dalla legge, e provvede alla registrazione dei titoli di abilitazione all'esercizio delle professioni sanitarie, delle professioni ausiliarie e delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie;
- f) denuncia al Sindaco e al Medico Provinciale ogni trasgressione alle leggi e ai regolamenti sanitari, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo del referto ai sensi dell'articolo 365 del codice penale e dell'art. 4 del codice di procedura penale;
- g) riferisce sollecitamente al Sindaco e al Medico Provinciale tutto ciò che, nell'interesse della sanità pubblica, possa reclamare speciali e straordinari provvedimenti;
- h) raccoglie tutti gli elementi per la relazione annuale sullo stato sanitario del Comune, uniformandosi alle istruzioni del Medico Provinciale.

— ART. 5 - Venga sostituito con:

« Il veterinario comunale, quale ufficiale governativo:

- a) provvede all'applicazione delle disposizioni concernenti la polizia veterinaria e la vigilanza sanitaria sugli alimenti di origine animale;
- b) vigila sullo stato sanitario del patrimonio zootecnico e ne tiene informato il Veterinario provinciale;
- c) vigila sulla esecuzione delle leggi e dei regolamenti interessanti i servizi veterinari; di ogni trasgressione fa denuncia al Veterinario provinciale e al Sindaco;
- d) propone al Veterinario provinciale ed al Sindaco i provvedimenti necessari nell'interesse del servizio;
- e) assiste il Sindaco nell'esecuzione dei provvedimenti di sua competenza;
- f) dà parere sul rilascio delle autorizzazioni e licenze di competenza del Sindaco per l'esercizio di attività soggette a vigilanza veterinaria;
- g) segnala all'ufficiale sanitario i casi di zoonosi verificatisi negli animali e riceve dall'ufficiale sanitario la comunicazione dei casi di dette malattie accertate nell'uomo;
- h) esercita tutte le altre attribuzioni a lui demandate dalle leggi e dai regolamenti ».

Art. 6

I Vigili urbani o le Guardie comunali hanno l'obbligo di eseguire inappuntabilmente gli ordini impartiti dall'Ufficiale Sanitario in materia sanitaria.

Art. 7

Chiunque intenda esercitare nel Comune la professione di medico-chirurgo, veterinario, farmacista, levatrice, assistente sanitaria visitatrice, o infermiere professionale, deve far registrare il proprio *diploma di abilitazione* nell'ufficio sanitario comunale.

L'esercizio delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie (odontotecnici, ottici, meccanici, ortopedici, ernisti, infermieri autorizzati od abilitati, massaggiatori, capibagnini di stabilimenti idroterapici) è subordinato alla registrazione della licenza o del certificato di abilitazione nell'ufficio sanitario del Comune ai sensi del R. D. 27 luglio 1934, n. 1265.

CAPO II.

ASSISTENZA SANITARIA

Art. 8

L'Assistenza Medica è affidata a *l...* medic*a...* chirurg*a...* condott... e l'assistenza Ostetrica a *l...* ostetric*a...* condott*a...* i cui obblighi e diritti sono regolati da appositi separati regolamenti.

Art. 9

Il Comune ha l'obbligo di procedere alla formazione di uno speciale ed unico elenco degli aventi diritto all'assistenza medico-chirurgica ed ostetrica gratuita. Agli iscritti nell'elenco predetto il Comune è tenuto a somministrare gratuitamente anche i medicinali loro occorrenti.

Se esistono opere pie od altre fondazioni che provvedono in tutto o in parte all'assistenza gratuita ai poveri ed alla somministrazione gratuita dei medicinali, il Comune è soltanto obbligato a completarla.

Le norme per la formazione e la tenuta dell'elenco dei poveri ammessi all'assistenza gratuita sanitaria ed alla gratuita

somministrazione dei medicinali sono fissate in apposito regolamento, nel quale inoltre sono fissate le modalità e le condizioni alle quali devono attenersi i farmacisti per tale servizio.

Art. 10

~~I sanitari comunali hanno l'obbligo di prestare, se richiesti, la loro opera anche ai non aventi diritto all'assistenza gratuita, in base alla tariffa adottata dall'Ordine Professionale Provinciale ed approvata dal Prefetto.~~

